

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 82/25

Del. 28/02/2025

Oggetto:

Stipula con l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata della Convenzione per Collaborazione Scientifica

Proposta di deliberazione n.	81/25
Data Proposta di deliberazione	14/02/2025
Struttura	DIR_RES RICERCA INNOVAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L'Estensore	PAONE ALESSANDRA
Il Responsabile del procedimento	ZILLI ROMANO
Responsabile della Struttura	ZILLI ROMANO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: ZILLI ROMANO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**U.O.C. RICERCA E INNOVAZIONE
DR. ROMANO ZILLI**

Oggetto: Stipula con l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata della Convenzione per Collaborazione Scientifica.

PREMESSO CHE

- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominato "Istituto") è Ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 20 giugno 2012, alla legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14, alla legge della Regione Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 e allo Statuto dell'Istituto adottato con Decreto del Commissionario ad Acta della Regione Lazio n. U00306 del 19 luglio 2017.
- L'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata (di seguito denominata "Associazione") fornisce servizi di assistenza tecnica agli allevamenti che aderiscono volontariamente agli specifici programmi approvati dalla Regione Basilicata. Tra le attività previste in detti programmi, tra l'altro, vi è la valutazione del benessere animale.
- L'Associazione gestisce da diversi anni un programma di assistenza e consulenza sanitaria e zootecnica, approvato e finanziato dalla Regione Basilicata, diretto agli allevamenti ubicati su tutto il territorio regionale a cui aderiscono circa 1800 allevamenti.

CONSIDERATO CHE

- Il D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 che all'art. 1, comma 4 prevede che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati.
- L'Associazione nell'ambito dei programmi dei servizi di assistenza tecnica, finanziati dalla Regione Basilicata, intende avvalersi della collaborazione dell'Istituto al fine di fornire agli allevatori aderenti e ai professionisti convenzionati l'attività di aggiornamento e di formazione sul benessere animale e di monitoraggio sanitario negli equini mediante la

diagnosi diretta di Babesia caballi e Theileria equi (PCR real time) e nei bovini mediante la diagnosi diretta di Piroplasmida (PCR).

- È interesse delle Parti cooperare al fine di promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, di didattica e di formazione, in ambiti di comune interesse.

PRESO ATTO CHE

- Con nota prot. 1201/25 del 13/02/2025 l'Associazione ha trasmesso all'Istituto tramite PEC la Convenzione per Collaborazione Scientifica già firmata, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
- La Convenzione ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data dell'ultima firma apposta, salvo proroghe.

DATO ATTO CHE

- Le attività e i compiti delle singole Parti sono descritte all'interno della Convenzione.
- L'Istituto possiede l'esperienza e le risorse professionali necessarie per la corretta esecuzione delle attività previste.
- Quale corrispettivo per la collaborazione nell'attività di aggiornamento e di formazione l'Associazione verserà all'Istituto la somma di € 312,00 + IVA per ogni giornata di intervento in azienda e/o in ufficio dell'Associazione da versarsi tramite avviso di pagamento pagoPA. L'Associazione provvederà a sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale dell'Istituto. Per l'effettuazione della diagnosi diretta il corrispettivo sarà di € 11,38 + IVA a campione.

RITENUTO OPPORTUNO

- Sottoscrivere la Convenzione per Collaborazione Scientifica con l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata.
- Individuare come referente della Convenzione la Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario dell'Istituto.
- Autorizzare la Dr.ssa Cristina Roncoroni allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione in oggetto.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente trascritti:

1. di sottoscrivere la Convenzione per Collaborazione Scientifica con l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che la Convenzione ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data dell'ultima firma apposta, salvo proroghe.
3. di dare atto che quale corrispettivo per la collaborazione nell'attività di aggiornamento e di formazione l'Associazione verserà all'Istituto la somma di € 312,00 + IVA per ogni giornata di intervento in azienda e/o in ufficio dell'Associazione da versarsi tramite avviso di pagamento pagoPA. L'Associazione provvederà a sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale dell'Istituto. Per l'effettuazione della diagnosi diretta il corrispettivo sarà di € 11,38 + IVA a campione.
4. di individuare come referente della Convenzione la Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario dell'Istituto e contestualmente autorizzare la stessa allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in oggetto.

Il Responsabile
Dr. Romano Zilli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell'Ufficio Ricerca e Innovazione Dr. Romano Zilli avente ad oggetto: Stipula con l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata della Convenzione per Collaborazione Scientifica.

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento.

RITENUTO di doverla approvare così come proposta.

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: Stipula con l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata della Convenzione per Collaborazione Scientifica e conseguentemente:

1. di sottoscrivere la Convenzione per Collaborazione Scientifica con l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che la Convenzione ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data dell'ultima firma apposta, salvo proroghe.
3. di dare atto che quale corrispettivo per la collaborazione nell'attività di aggiornamento e di formazione l'Associazione verserà all'Istituto la somma di € 312,00 + IVA per ogni giornata di intervento in azienda e/o in ufficio dell'Associazione da versarsi tramite avviso di pagamento pagoPA. L'Associazione provvederà a sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale dell'Istituto. Per l'effettuazione della diagnosi diretta il corrispettivo sarà di € 11,38 + IVA a campione.
4. di individuare come referente della Convenzione la Dr.ssa Cristina Roncoroni, Dirigente Veterinario dell'Istituto e contestualmente autorizzare la stessa allo svolgimento di ogni attività necessaria all'assolvimento dei compiti derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in oggetto.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE

del Lazio e della Toscana M. Aleandri

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA

Tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri" con sede legale in Via Appia Nuova n. 1411- 001788 Roma, C.F. n. 00422420588, P.I. n. 00887091007, rappresentato dal Commissario Straordinario dr. Stefano Palomba, d'ora in poi denominato semplicemente Istituto

E

L'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata con sede legale in Via dell'Edilizia-85100 Potenza, rappresentata dal Presidente Palmino Ferramosca, d'ora in poi denominata semplicemente Associazione

Di seguito denominate congiuntamente anche le "Parti".

PREMESSO

- L'Istituto è Ente sanitario di diritto pubblico ed assicura i compiti di cui al Decreto Legislativo n. 106 del 20 giugno 2012, alla legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14, alla legge della Regione Toscana n. 42 del 25 luglio 2014 e allo Statuto dell'IZS Lazio e Toscana adottato con Decreto del Commissionario ad Acta della Regione Lazio n. U00306 del 19 luglio 2017.
- Che l'Istituto opera in ottemperanza alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 avendo ottenuto l'accreditamento n. 0201 SINAL, oggi ACCREDIA e che ha fra i suoi scopi istituzionali quelli riguardanti il supporto analitico e di consulenza nelle attività inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare.
- Che l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata fornisce servizi di assistenza tecnica agli allevamenti che aderiscono volontariamente agli specifici programmi approvati dalla Regione Basilicata.
- Che tra le attività previste in detti programmi, tra l'altro, vi è la valutazione del benessere animale.
- Che l'Associazione gestisce da diversi anni un programma di assistenza e consulenza sanitaria e zootecnica, approvato e finanziato dalla Regione Basilicata, diretto agli allevamenti ubicati su tutto il territorio regionale a cui aderiscono circa 1800 allevamenti.
- Che l'Associazione, per garantire la consulenza a queste realtà zootecniche, si avvale della collaborazione di oltre 60 veterinari liberi professionisti convenzionati, oltre ai consulenti agronomi per gli aspetti gestionali agrozootecnici.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione.

Art. 2 L'Associazione nell'ambito dei programmi dei servizi di assistenza tecnica, finanziati dalla Regione Basilicata, intende avvalersi della collaborazione dell'Istituto al fine di fornire agli allevatori aderenti e ai professionisti convenzionati l'attività di aggiornamento e di formazione sul benessere animale e di monitoraggio sanitario negli equini mediante la diagnosi diretta di Babesia caballi e Theileria equi (PCR real time) e nei bovini mediante la diagnosi diretta di Piroplasmida (PCR).

Art.3 Il personale dell'Istituto, per la collaborazione nell'attività di aggiornamento e di formazione sul benessere animale, si recherà presso gli uffici dell'Associazione o presso gli allevamenti preventivamente indicati e sarà adeguatamente supportato da personale dell'Associazione. Per l'effettuazione della diagnosi diretta Babesia caballi e Theileria equi (PCR real time) e la diagnosi diretta di Piroplasmida (PCR) il prelievo dei campioni e l'invio al laboratorio sarà a cura dell'Associazione.

Art. 4 Quale corrispettivo per la collaborazione nell'attività di aggiornamento e di formazione l'Associazione verserà all'Istituto la somma di € 312,00 + IVA per ogni giornata di intervento in azienda e/o in ufficio dell'Associazione da versarsi tramite avviso di pagamento pagoPA. L'Associazione provvederà a sostenere le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale dell'Istituto. Per l'effettuazione della diagnosi diretta il corrispettivo sarà di € 11,38 + IVA a campione.

Art. 5 La presente convenzione ha durata di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'ultima firma apposta rinnovabile previo accordo scritto delle parti. L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere la convenzione prima della scadenza in caso di nuove disposizioni emanate a livello nazionale o regionale.

Art. 6 Al fine di perseguire l'efficace attuazione e lo sviluppo delle attività di collaborazione nonché l'efficace coordinamento delle singole iniziative, le Parti individuano rispettivamente i seguenti referenti: la Dr.ssa Cristina Roncoroni (Istituto) e il Dott. Giovanni Oliveto (Associazione).

L'eventuale sostituzione dei referenti scientifici dovrà essere comunicata per iscritto dalla parte che provvede alla sostituzione.

Art. 7 Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione, le parti concordano di affidarsi al Foro di Roma.

Art. 8 L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, amministratori, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato dall'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui il l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri e/o dei propri collaboratori, amministratori,



dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza"

Art. 9 L'Associazione dichiara di aver avuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.. Esprime la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini degli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali e contabili relativi alla gestione del rapporto in atto. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto sarà comunque improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti delle parti.

Art. 10 La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e sarà effettuata a cura e spese della parte richiedente. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2, come allegata al DM 20 agosto 1992, l'imposta di bollo è a carico dell'Associazione.

Per Associazione Regionale Allevatori
della Basilicata

Il Presidente
Palmino Ferramosca



Per Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana "M. Aleandri"

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba